II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 marzo 1983

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di processo verbale approvato che proroga per il 1983 l'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Spagna relativamente alle importazioni di formaggi in Spagna

(83/112/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Spagna, facendo ricorso all'articolo XIX dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha istituito misure di salvaguardia all'importazione dei formaggi di cui la Comunità economica europea è il principale fornitore ;

considerando che la Commissione ha avviato negoziati con la Spagna a norma dell'articolo XIX del GATT ; che essa è giunta con tale paese ad un accordo in merito alle importazioni dei formaggi comunitari in Spagna per il 1983 e che conviene approvare tale accordo,

DECIDE :

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di processo verbale approvato che proroga per il 1983 l'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Spagna relativamente alle importazioni di formaggi in Spagna.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL